



## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

TRA

**Il Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del Salento**, con sede in Lecce, via Vito Mario Stampacchia n. 45, cod. fiscale 80008870752, rappresentato dal Direttore Prof. Thomas Christiansen, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il 09/10/1963 e domiciliato per la sua carica presso la sede del Centro, in Lecce, alla via Vito Mario Stampacchia n. 45, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi del "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (deliberazione S.A. n. 125 del 17/12/2013, deliberazione C.d.A. n. 299 del 18/12/2013, D.R. n. 46 del 24/01/2014)", il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima Università, di seguito anche denominato per brevità "Committente";

E

la Dott.ssa Silvia SPOSINI, nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] e residente a [REDACTED] ([REDACTED]), CAP [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] - Codice fiscale [REDACTED], cittadina italiana, di seguito denominato per brevità "Prestatore";

### PREMESSO

- ✓ che il Committente intende conferire un incarico di prestazione occasionale per attività di insegnamento di lingua italiana L2 – livello A1 per n. 60 ore rivolto agli studenti internazionali in corrispondenza del II semestre 2024, nel corso delle attività della sessione primaverile;
- ✓ che la Dott.ssa Silvia Sposini risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze professionali per espletare la prestazione di lavoro autonomo oggetto del presente contratto;
- ✓ che la specifica prestazione richiesta è strettamente connessa alle esigenze delle attività del Centro Linguistico di Ateneo;
- ✓ che si rende necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo, per accertata assenza di professionalità interne idonee allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- ✓ che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l'alta qualificazione;
- ✓ che, con Decreto Direttoriale n. 33 del 04/10/2023 come successivamente rettificato con D.D. n. 35 del 17/10/2023, sono stati approvati gli atti della relativa procedura comparativa (avviata con D.D. n. 19 del 17/05/2023) e istituito l'albo di esperti esterni all'Ateneo, aggiornabile annualmente, per l'affidamento di contratti di lavoro autonomo di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di insegnamento di lingua italiana L2 per le esigenze dei corsi organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo;
- ✓ che, con successivo Decreto Direttoriale n. 4/2024 è stato autorizzato l'affidamento alla Dott.ssa Silvia Sposini di n. 60 ore per lo svolgimento di attività di insegnamento di Lingua Italiana - Livello A1, che avrà inizio il 9 aprile 2024 in corrispondenza del II semestre 2024, nel corso delle attività della sessione primaverile attraverso piattaforma dedicata alla DAD;
- ✓ che, la Dott.ssa Silvia SPOSINI ha rilasciato:
  - dichiarazione relativa ai dati soggettivi personali necessari all'inquadramento fiscale previdenziale ed assicurativo dell'attività oggetto della prestazione;
  - dichiarazione in ottemperanza alla Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione);
  - dichiarazione ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 (Decreto Trasparenza);
  - dichiarazione sulla sussistenza di eventuali conflitti di interesse ai sensi della normativa vigente e ai sensi del Codice Etico dell'Università del Salento;
  - sottoscrizione del Codice di Comportamento dell'Università del Salento;
  - dichiarazione relativa al rispetto del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni (Decreto Legge n. 66/2014).

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO**

Il Centro Linguistico di Ateneo conferisce alla Dott.ssa Silvia SPOSINI un contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento delle attività di insegnamento di lingua italiana L2 - Livello A1 per n. 60 ore, che avrà inizio il 9 aprile 2024 in corrispondenza del II semestre 2024, nel corso delle attività della sessione primaverile.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Prestatore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato, con l'utilizzo di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, secondo il calendario didattico programmato con la Direzione del Centro Linguistico. Le attività si svolgeranno telematicamente attraverso piattaforme dedicate alla DAD.

### **ART. 3 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Il Prestatore svolgerà:

- attraverso piattaforma dedicata alla DAD attività di insegnamento per n. 60 ore di Lingua Italiana L2 Livello A1 che avrà inizio il 9 aprile 2024 attraverso piattaforma dedicata alla DAD in corrispondenza del II semestre 2024, nel corso delle attività della sessione primaverile

nel rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento dell'Università del Salento, quest'ultimo allegato al presente contratto.

Il prestatore si impegna a far pervenire al Centro Linguistico di Ateneo il registro nel quale, di volta in volta, sono annotate le lezioni, i temi trattati e le attività espletate.

In caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dell'Università del Salento, il Committente si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla risoluzione del contratto o alla decadenza dal rapporto, in analogia anche a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013.

### **ART. 4 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO**

Il Responsabile dell'esecuzione dell'incarico è il Prof. Thomas W. Christiansen. Il Responsabile dell'esecuzione dell'incarico dovrà verificare e certificare la regolare esecuzione della prestazione.

### **ART. 5 – EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO**

L'efficacia del presente contratto coinciderà con la data di sottoscrizione dello stesso per la durata di sei mesi.

### **ART. 6 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo per l'opera che il Prestatore renderà nel periodo di cui all'art. 5 è stabilito in un importo lordo di € 2.100,00 (Euro duemilacento/00), inclusi oneri a carico dell'Amministrazione e IVA se dovuta. Il compenso sarà liquidato dietro presentazione di regolare parcella e della prescritta comunicazione di superamento o meno di € 5.000,00 di reddito da lavoro autonomo ai fini dell'assoggettabilità del compenso in oggetto alle ritenute previdenziali di cui alla Gestione Separata dell'INPS ex legge 335/95, relativo all'effettivo svolgimento dell'attività affidata risultante da apposito registro didattico o di regolare fattura.

### **ART. 7 – LIMITI MASSIMI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO**

Al presente contratto viene allegata la dichiarazione ai fini dell'applicazione del Decreto Legge n. 66/2014 relativo al limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal Prestatore, da cui si evince che l'ammontare complessivo lordo per retribuzioni, emolumenti,



compensi che potrà percepire a carico della finanza pubblica per l'anno in corso non supera l'importo di € 240.000,00 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del Prestatore, equivalente al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

#### **ART. 8 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI**

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Nel caso in cui tale prestazione sia inquadrabile, ai fini fiscali, nelle attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, primo comma, lettera l), DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, all'atto dell'erogazione del corrispettivo il Committente opererà a carico del Prestatore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF nella misura prevista per Legge e gli eventuali contributi previdenziali.

Nel caso in cui il prestatore dichiara di svolgere attività professionale abituale, la prestazione è rilevante ai fini dell'IVA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 633/1972.

#### **ART. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO**

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento, il Committente si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. In tal caso, il corrispettivo pattuito sarà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

Il recesso potrà essere esercitato da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2237 C.C., ovvero dal Prestatore, per giusta causa, e in modo da evitare qualsiasi pregiudizio al Committente e, comunque, nel rispetto di un termine di preavviso non inferiore a 10 giorni.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, sarà trattenuta, a titolo di penale, una somma calcolata in misura proporzionale ai giorni di mancato preavviso.

#### **ART. 10 – REGISTRAZIONE**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131. Si conviene che l'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto in caso di registrazione, ed eventualmente sulle quietanze, è a carico del Prestatore.

#### **ART. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Tutti i dati e le informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. Il Prestatore è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano essere portate a conoscenza di terzi, anche accidentalmente.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DATI**

Al Prestatore è stata fornita l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Con la sottoscrizione del presente contratto il Prestatore dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali per fini statistici e prende atto che gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell'Università del Salento, in attuazione del principio di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 recante disposizioni in materia di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE**

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Lecce, rinunziando espressamente fin d'ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.



**ART. 14 - ACCETTAZIONE**

Il presente contratto è redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.  
Per accettazione e conferma.

**Il Direttore del CLA**  
***Prof. Thomas W. Christiansen***

**Il Prestatore**  
**Dott.ssa Silvia Sposini**

---

---

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 3) (obblighi del prestatore e oggetto della prestazione), 5) (efficacia, decorrenza e durata del contratto), 11 (obbligo di riservatezza), 12) (trattamento dati) e 13) (controversie).

**Il Direttore del C.L.A.**  
***Prof. Thomas W. Christiansen***

**Il Prestatore**  
**Dott.ssa Silvia Sposini**

---

---